

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 328

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAMPELLI, MELONI, CIRIELLI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI**

Modifica all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, in materia di divieto del finanziamento dei partiti politici da parte delle cooperative sociali

*Presentata il 23 marzo 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ennesimo scandalo che negli anni passati ha travolto il delicato rapporto tra pubbliche amministrazioni e gestione dei servizi cui esse sono preposte, noto alle cronache con il nome di mafia capitale, ha rivelato un sistema clientelare nell'assegnazione di tali servizi.

In particolare, tale sistema sarebbe stato attivo con riferimento alla distribuzione degli appalti e dei connessi finanziamenti per la gestione delle strutture destinate all'accoglienza degli immigrati e dei nomadi e avrebbe permesso l'aggiudicazione sempre in capo alle stesse cooperative, gra-

zie all'intermediazione di determinati soggetti della pubblica amministrazione.

La spartizione dei fondi per le politiche sociali era basata sulla collusione tra alcune cooperative e uomini delle istituzioni, finalizzata a erogare fondi pubblici ai gestori amici che si dividevano il mercato, con modalità tali da escludere ogni altro potenziale *competitor*. Favori che ovviamente erano ricambiati e incentivati attraverso flussi di denaro che finanziavano feste di partito, cene elettorali, comitati e alcuni partiti politici.

Da quanto emerso dall'inchiesta di Roma, che ha tuttavia rivelato una rete estesa anche in altre regioni d'Italia, un ruolo primario in questa gestione del malaffare era giocato da una rete di cooperative sociali che negli anni era arrivata a gestire decine di strutture tra campi nomadi, centri di accoglienza per immigrati, profughi, richiedenti asilo, minori stranieri, persone senza fissa dimora, persone sfrattate e financo madri *single*, con un bilancio pari ad alcune decine di milioni di euro.

Ai sensi di legge le cooperative sociali, come anche i consorzi che le riuniscono, alle quali gli enti pubblici esternalizzano quote crescenti di servizi sociali, dovrebbero svolgere una funzione sociale « avente carattere di mutualità e senza finalità di speculazione privata ».

Nel caso di specie la collusione delle forze politiche risulta evidente soprattutto dalla lettura del rapporto redatto dai due ispettori del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ministero dell'economia e delle finanze incaricati di valutare le condizioni economiche del comune di Roma. In esso, infatti, si legge di « aperte viola-

zioni di legge », riferendosi in particolare alle normative sulle gare pubbliche che ne prevedono l'obbligatorietà in caso di superamento di un determinato importo oggetto della convenzione.

Il sempre maggiore ricorso all'esternalizzazione dei servizi da parte degli enti locali rende opportuno e necessario che siano impediti abusi di qualunque tipo, perché questi, oltre ad incidere negativamente sulla qualità dei servizi erogati, gettano discredito sulle amministrazioni e minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Bisogna invece garantire che tutte le procedure di assegnazione avvengano in una condizione di piena trasparenza e in una cornice di completa legalità.

A tal fine abbiamo ritenuto di depositare la presente proposta di legge, volta a vietare che le cooperative sociali, e quei consorzi che, ai sensi della vigente normativa, sono costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali, possano erogare finanziamenti a qualunque titolo in favore di partiti politici.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: « natura privatistica, » sono inserite le seguenti: « nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, ».



\*18PDL0003560\*